



 | **LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE**

NOVITÀ LEGISLATIVE

Nuovo Decreto Energia: misure di compensazione per Regioni, eolico off-shore e supporto alle imprese energivore **02**

Materie prime critiche: Parlamento europeo approva il nuovo regolamento **03**

La BEI approva finanziamenti per l'eolico **03**

 | **LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI**

GIURISPRUDENZA

Poteri valutativi del RUP sui giudizi della Commissione giudicatrice **04**

L'onerosità del contratto di avalimento **05**

L'interdizione antimafia **05**

L'esclusione per modifica dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia **06**

Società in-house, affidamenti e controllo analogo congiunto **07**





LE ULTIME NOVITÀ NEL SETTORE DELLE ENERGIE

Novità legislative

Nuovo Decreto Energia: misure di compensazione per Regioni, eolico off-shore e supporto alle imprese energivore

Lo scorso 9 dicembre è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto-legge n. 181 del 2023, recante “Disposizioni urgenti per la sicurezza energetica del Paese, la promozione del ricorso alle fonti rinnovabili di energia, il sostegno alle imprese a forte consumo di energia e in materia di ricostruzione nei territori colpiti dagli eccezionali eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023”.

Una delle novità più rilevanti che propone il decreto ha ad oggetto un meccanismo di compensazione e di riequilibrio ambientale e territoriale, in virtù del quale i titolari di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili che abbiano una potenza superiore a 20kW, che abbiano già acquisito il titolo per la costruzione di tali impianti nel periodo intercorrente fra il 1° gennaio 2024 e il 31 dicembre 2030, devono corrispondere al GSE un contributo annuo della misura di 10 euro per ogni kW di energia prodotta, per i primi tre anni dalla data di esercizio. Tale contributo sarà poi versato dal GSE all'entrata del bilancio dello Stato, di modo da confluire in un istituendo fondo da istituire presso il fondo e da ripartire fra le Regioni per supportare l'adozione di misure per la decarbonizzazione e lo sviluppo sostenibile. Si tratta, sostanzialmente, di un contributo che incentiva le Regioni ad ospitare impianti a fonti rinnovabili.

Inoltre, il decreto prevede anche l'individuazione di due aree demaniali marittime nel Mezzogiorno, affinché siano destinate alla realizzazione di cantieri navali per la produzione di piattaforme eoliche off-shore galleggianti, individuate come strategiche per il conseguimento degli obiettivi climatici.

In aggiunta, il testo approvato dispone meccanismi di incentivazione per stimolare le imprese ad alto consumo energetico, cosiddette energivore, all'autoproduzione dell'energia di cui necessitano attraverso l'integrazione con im-

Per maggiori informazioni, si veda:

→ [Normattiva](#)
→ [Nuovo Decreto Energia](#)

pianti a fonti rinnovabili. Inoltre, viene istituito un sistema transitorio di supporto agli impianti a bioliquidi sostenibili, al fine di garantire flessibilità e affidabilità al sistema elettrico.

Materie prime critiche: Parlamento europeo approva il nuovo regolamento

In data 12 dicembre, il Parlamento Europeo ha approvato il nuovo regolamento che ha ad oggetto l'approvvigionamento delle materie prime critiche, denominato Critical Raw Materials Act. Il testo del regolamento era già stato oggetto di un accordo in sede trilogico durante i negoziati interistituzionali, pertanto a seguito di tale approvazione, il prossimo passo sarà l'approvazione formale da parte del Consiglio. Lo scopo del regolamento è quello di favorire l'autonomia europea nell'ambito delle materie prime critiche, fondamentali per lo sviluppo dei settori strategici dell'unione, ivi compresa la diffusione delle energie rinnovabili.

Il regolamento prevede una classificazione che distingue fra le materie prime critiche non strategiche e materie prime critiche strategiche. Inoltre, sono introdotti dei cosiddetti "progetti strategici", i quali saranno sostenuti facendo sì che gli Stati si riferiscano ad un unico processo autorizzativo, garantendo che esso si risolva in 24 mesi per l'estrazione e 12 mesi per la raffinazione e il riciclo.

Per maggiori informazioni, si veda:
→ [TA \(europa.eu\)](https://ta.europa.eu)

La BEI approva finanziamenti per l'eolico

Lo scorso 13 dicembre, la Banca Europea degli Investimenti (BEI), cioè l'organismo europeo che fornisce i finanziamenti per progetti che contribuiscono a realizzare gli obiettivi dell'Unione, ha approvato un programma di finanziamento che ammonta a 5 milioni di euro per supportare il settore dell'energia eolica. In particolare, tali fondi verranno utilizzati per fornire garanzie bancarie necessarie per gli investimenti delle imprese nel settore eolico.

Tale programma di finanziamenti fa seguito al precedente programma da 45 miliardi stanziati per sostenere il piano REPowerEU, che ha lo scopo di supportare la decarbonizzazione europea e sviluppare nuove tecnologie strategiche in grado di condurre all'azzeramento delle emissioni.

Per maggiori dettagli, si veda:
→ [EIB.org](https://eib.org)



LE ULTIME DAL MONDO DEGLI APPALTI PUBBLICI

Giurisprudenza

Poteri valutativi del RUP sui giudizi della Commissione giudicatrice

Consiglio di Stato, sez. V, sent. del 7 dicembre 2023, n. 10629

La sentenza in esame ha ad oggetto i poteri di valutazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP).

Sulla base del disciplinare della gara cui si riferisce la sentenza, il RUP è competente a determinare l'esclusione dalla procedura di taluni partecipanti. Infatti, risulta essere un principio saldamente radicato in giurisprudenza il fatto che il provvedimento di esclusione da una gara non è adottato dall'organo straordinario costituito dalla Commissione giudicatrice, bensì dalla stazione appaltante. La Commissione giudicatrice può essere investita di compiti di supporto e ausilio al RUP, secondo le previsioni specifiche della documentazione di gara, ma la stazione appaltante rimane titolare delle attività di amministrazione attiva ad essa riservate.

La Commissione è competente a giudicare le offerte tecniche; tuttavia, tale statuizione non esclude che l'inidoneità dell'offerta tecnica possa essere rilevata anche a posteriori dalla stazione appaltante, la quale, per giurisprudenza costante, giudica in autonomia dalla valutazione in precedenza effettuata dalla Commissione giudicatrice.

Pertanto, si afferma che, sebbene la Commissione sia organo straordinario della stazione appaltante e svolge un'importante attività di valutazione delle offerte sotto il profilo tecnico ed economico, occorre che il RUP faccia proprie le valutazioni della Commissione, permanendo in capo a lui l'obbligo di valutare il corretto e razionale svolgimento delle procedure. In questo senso, la stazione appaltante e il RUP in piena legittimità possono determinare la non conformità dell'offerta anche a fronte di un esame positivo della Commissione.

Per ulteriori informazioni, si veda:
→ portali.giustizia-amministrativa.it

L'onerosità del contratto di avalimento

Consiglio di Stato, sez. V, sent. del 28 novembre 2023, n. 10207.

Il caso di specie ha ad oggetto la questione dell'onerosità del contratto di avalimento. In particolare, l'aggiudicataria per l'esercizio del servizio di scuolabus, aveva concluso un contratto di avalimento per dotarsi degli autobus necessari, a fronte di un corrispettivo di 59 euro lordi mensili. In un momento successivo alla data per la presentazione della domanda di partecipazione, era stato stabilito un contratto di locazione con corrispettivo di 24000 euro, che aveva permesso al giudice di primo grado di comprendere l'interesse sostanziale dell'ausiliaria al complessivo assetto negoziale.

Tuttavia, il contratto di locazione è successivo alla data di presentazione e ha una durata diversa e inferiore a quella del contratto di avalimento, per cui non è possibile ravvedere una connessione logica tra il contratto di avalimento e quello di locazione, tale per cui si possa garantire l'attendibilità della prestazione offerta.

Il contratto di avalimento, quindi, deve essere considerato singolarmente e in esso non si rinviene un interesse patrimoniale, né diretto né indiretto. I giudici di Palazzo Spada richiamano il nuovo Codice dei contratti pubblici, il quale, sebbene non sia applicabile al caso di specie, fornire una delucidazione interpretativa, laddove all'art. 104, comma 1, afferma che "il contratto di avalimento è normalmente oneroso, salvo che risponda anche a un interesse dell'impresa ausiliaria, e può essere concluso a prescindere dalla natura giuridica dei legami tra le parti".

Per maggiori informazioni, si veda:
→ portali.giustizia-amministrativa.it

L'interdizione antimafia

Consiglio di Stato, sez. III, sent. del 28 novembre 2023, n. 10201

L'interdizione antimafia consente di adempiere ad una funzione di "difesa sociale anticipata", fondata sulla presenza di dati probatori di natura indiziari che, nel momento in cui vengono considerati per la loro complessità, consentono di formulare una "prognosi di condizionamento mafioso non irragionevole né inverosimile".

Tale prognosi non è necessariamente preclusa nel caso in cui dei procedimenti penali che coinvolgano gli esponenti dell'impresa interessata o soggetti ad

essa collegati si concludano con esiti diversi da quello di condanna, ivi incluso l'esito assolutorio. Infatti, anche nel caso in cui a seguito di una assoluzione il quadro indiziario persista, è possibile che la cognizione del giudice penale abbia avuto un oggetto differente da quegli indizi che avevano condotto all'interdizione.

Si ribadisce, sostanzialmente, l'autonomia della valutazione che sta alla base dell'interdizione con un eventuale giudizio penale, in quanto gli elementi posti a supporto possono essere anche non penalmente rilevanti, come ad esempio, rapporti di parentela.

Un altro esempio di possibile causa che può portare ad una interdittiva pur in assenza di profili penali è il fatto che esistano collegamenti fra l'impresa interditta e una altra pesantemente gravata da una situazione di controindicazione, se tali collegamenti non hanno rivestito un carattere meramente marginale ma possono essere sintomo di appartenenza ad un medesimo circuito economico criminale.

Per maggiori informazioni, si veda:
→ portali.giustizia-amministrativa.it

L'esclusione per modifica dell'offerta in sede di verifica dell'anomalia

Consiglio di Stato, sez. III, sent. del 27 novembre 2023, n. 10153

La presente sentenza si inserisce all'interno di una serie di orientamenti giurisprudenziali costanti del Consiglio di Stato, con cui viene ribadito stabilmente il concetto che la conseguenza della modifica dell'offerta attraverso i giustificativi forniti in sede di verifica dell'anomalia è l'esclusione del concorrente.

I giudici di Palazzo Spada ribadiscono che un simile caso non risulta qualificabile come un vizio del procedimento, dell'istruttoria o della valutazione nella verifica dell'anomalia che può dar luogo alla riedizione, ma si tratta di una modifica sostanziale che il concorrente apporta alla sua proposta. A questo punto, non deve essere svolta una nuova verifica dell'anomalia, ma si determina l'esclusione del concorrente.

Infatti, il subprocedimento nel quale si giustifica un'offerta anomala non ha lo scopo di essere la sede in cui fornire aggiustamenti in itinere dell'offerta, ma semplicemente a fornire una spiegazione in merito all'offerta, la quale deve essere considerata immutabile.

Per maggiori informazioni, si veda:
→ portali.giustizia-amministrativa.it

Società in-house, affidamenti e controllo analogo congiunto

Tar Veneto, Sez. I, sent. del 7 dicembre 2023, n. 1839

La presente sentenza del Tar del Veneto ripercorre ed enuclea i principi più rilevanti in merito alla natura delle società in-house, degli affidamenti e della struttura del controllo analogo congiunto.

Le amministrazioni possono procedere all'affidamento diretto ad una società in-house nel caso in cui la società in questione non sia distinta dall'ente affidante, ma si configuri piuttosto come una sua articolazione. Si richiede, sostanzialmente, che sussista una relazione interorganica e non intersoggettiva fra il socio pubblico controllante e la società stessa. Si deve trattare di una relazione fra soci affidanti e società, non fra essa e altri soci non affidanti: in tale ultimo caso, ci sarebbe un rapporto di terzietà che non consentirebbe la configurazione dell'affidamento.

In questo senso, si può affermare che la società in-house non si configura come un organismo esterno all'ente pubblico del quale, conseguentemente, essa è in realtà una configurazione interna. Si tratta di un'ipotesi di carattere eccezionale rispetto alla generale regola dell'affidamento a terzi. L'eccezione si fonda sul fatto che in sostanza non si tratti di un rapporto contrattuale fra ente e società, ma semplicemente la società in-house rappresenti la modalità attraverso cui l'amministrazione offre i propri servizi, sussistendo, come si è detto, un carattere interorganico.

Secondo la giurisprudenza costante della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, se la società è partecipata da una pluralità di enti pubblici, è possibile effettuare congiuntamente il controllo analogo. Siffatto controllo congiunto si deve sostanziare nella capacità dell'ente pubblico di portare un'influenza determinante sulle vicende della società, tale da renderla priva di effettiva autonomia. La verifica della sussistenza di tale controllo congiunto deve articolarsi come un controllo di carattere sostanziale sulla capacità di eterodirigere la società.

Per maggiori informazioni, si veda:
→ portali.giustizia-amministrativa.it